

Roma, 9 ottobre 2025

Prot:21/2025

Al dott. Pietro Piro  
Dirigente Ufficio Gestione Risorse Umane del CNR

e p.c. al dott. Pierluigi Raimondi  
Dirigente Direzione Centrale Risorse Umane del  
CNR

al dott. Jacopo Greco  
Direttore Generale del CNR

al prof. Andrea Lenzi  
Presidente del CNR

ai Direttori degli Istituti del CNR

ai R&T del CNR

**Oggetto:** Rimborso taxi in missioni all'estero dei Ricercatori e Tecnologi

Egr. dott. Piro,

la FGU-DR-ANPRI, a fronte del riscontro di anomalie nell'applicazione della procedura relativa alle missioni all'estero, si vede costretta a intervenire per ribadire quanto già chiarito e ottenuto nel 2014 grazie alla propria azione sindacale, che ha portato l'Amministrazione a riconoscere il diritto del personale Ricercatore e Tecnologo (R&T) al rimborso delle spese del taxi sostenute durante missioni fuori dal territorio nazionale, senza necessità di comunicazione e/o autorizzazione preventiva.

Nonostante le disposizioni vigenti siano inequivocabili, continuano infatti a verificarsi casi in cui viene erroneamente richiesta ai R&T dell'Ente un'autorizzazione preventiva per l'utilizzo del taxi in missioni all'estero e viene in modo inaccettabile negato il rimborso delle spese taxi in assenza di tale autorizzazione, contrariamente a quanto previsto anche nell'ultimo [Manuale Operativo "Le spese di trasferta"](#) (approvato con delibera 9/2025 del CdA) che, al paragrafo 3.1.3, stabilisce che, ai sensi del Decreto Ministero Affari Esteri del 23/03/2011, è consentito il:

- *"rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'Estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, nei casi previsti dai contratti collettivi ...OMISSIS...".*
- *rimborso delle spese di taxi, nei casi previsti dai contratti collettivi ...OMISSIS..., per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di euro 25,00".*

e che, in applicazione "di quanto disposto dall'art. 25 comma 2 del DPR 171/1991 [...] tale rimborso è consentito anche ai Ricercatori ed ai Tecnologi".

E ciò a differenza di quanto previsto al paragrafo 2.2.2.1 del suddetto Manuale per le missioni in Italia ove il rimborso delle spese del taxi è consentito solo "*previa autorizzazione*".

Assumere, come sembra faccia qualcuno, che il rimborso delle spese del taxi dei R&T in missioni all'estero richieda preventiva comunicazione e/o autorizzazione in quanto non espressamente escluse nel Manuale sarebbe come affermare che anche il rimborso dei pasti e/o dell'alloggio è consentito solo previa autorizzazione preventiva dato che anche per il rimborso dei pasti e/o dell'alloggio il Manuale non esclude esplicitamente l'obbligo della preventiva autorizzazione.

Per evitare che si ripetano situazioni di violazioni della normativa vigente e errata applicazione dello stesso Manuale missioni, chiediamo cortesemente che venga:

1. **Ribadita formalmente la corretta procedura** a tutte le strutture amministrative competenti.
2. **Aggiornata la piattaforma U-Web**, inserendo nella sezione "Autorizzazione taxi" una nota esplicita di questo tipo: "*Non richiesta per missioni all'estero espletate da personale R&T*".

Ciò consentirebbe di evitare malintesi e garantirebbe una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali, tutelando i diritti del personale R&T e semplificando il lavoro degli uffici.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e confidiamo in un Suo positivo riscontro.

Distinti saluti,



Laura Fantozzi  
Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR